



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 49 – 30 GENNAIO 2025

Riunione del 22 Gennaio 2025

### **28.24.25 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI**

- Sig. **..omissis..** – in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale;
- Sig. **..omissis..** – in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale;
- Sig. **..omissis..** – in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale;

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Antonio Amato   Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano   Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

*Sig. **..omissis..**, “per avere - in concorso con i tesserati **..omissis..** e **..omissis..** - quali atleti della nazionale U18 M impegnata nei Campionati Europei - cagionato un danno nella stanza dell'albergo dove alloggiavano (rottura accidentale di un vetro, mentre erano intenti a giocare a freccette, con conseguente richiesta a carico della FIPAV di risarcimento del danno per circa € 800,00 da parte della struttura alberghiera), omettendo di informare dell'accaduto gli accompagnatori e/o i dirigenti federali.*

*Il tutto, in violazione del generale principio di lealtà e probità e delle seguenti norme federali: Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1: Osservanza della disciplina sportiva: (I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia). Art. 2 Principio di lealtà - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva; Reg. Giur. Vigente, Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale “1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali”.*



**Sig. ..omissis..** “per avere - in concorso con i tesserati ..omissis.. e ..omissis.. - quali atleti della nazionale U18 M impegnata nei Campionati Europei - cagionato un danno nella stanza dell'albergo dove alloggiavano (rottura accidentale di un vetro, mentre erano intenti a giocare a freccette, con conseguente richiesta a carico della FIPAV di risarcimento del danno per circa € 800,00 da parte della struttura alberghiera), omettendo di informare dell'accaduto gli accompagnatori e/o i dirigenti federali.

Il tutto, in violazione del generale principio di lealtà e probità e delle seguenti norme federali: Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1: Osservanza della disciplina sportiva: (I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia). Art. 2 Principio di lealtà - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva; Reg. Giur. Vigente, Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale “1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali”.

**Sig. ..omissis..** “per avere - in concorso con i tesserati ..omissis.. e ..omissis.. - quali atleti della nazionale U18 M impegnata nei Campionati Europei - cagionato un danno nella stanza dell'albergo dove alloggiavano (rottura accidentale di un vetro, mentre erano intenti a giocare a freccette, con conseguente richiesta a carico della FIPAV di risarcimento del danno per circa € 800,00 da parte della struttura alberghiera), omettendo di informare dell'accaduto gli accompagnatori e/o i dirigenti federali.

Il tutto, in violazione del generale principio di lealtà e probità e delle seguenti norme federali: Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1: Osservanza della disciplina sportiva: (I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia). Art. 2 Principio di lealtà - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva; Reg. Giur. Vigente, Art. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale “1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti



la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali”.

#### OSSERVA

Con comunicazione e-mail del 19/8/2024 il Segretario Generale della FIPAV segnalava all'Ufficio della Procura Federale la *notitia criminis* allo stesso pervenuta dal Settore Squadre Nazionali in ordine al comportamento non regolamentare tenuto dagli atleti della Nazionale U18 M sig.ri ..omissis.., ..omissis.., ..omissis.. i quali, impegnati nei Campionati Europei, avevano cagionato un danno nella stanza dell'albergo dove alloggiavano (*i.e.* rottura accidentale di un vetro, mentre erano intenti a giocare a freccette, con conseguente richiesta a carico della FIPAV di risarcimento del danno per circa € 800,00 da parte della struttura alberghiera), omettendo di informare dell'accaduto gli accompagnatori e/o i dirigenti federali.

Esaurita l'attività di indagine, anche con l'audizione personale dei prevenuti e delle persone informate sui fatti e con l'acquisizione di memoria nell'interesse del sig. ..omissis.., la Procura Federale deferiva tutti e tre gli atleti dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli incolpati per il giorno 22/1/2025.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Giuseppe Militerni, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dagli incolpati, individuando la sanzione dell'ammonizione con diffida per ciascuno dei prevenuti, anch'essi presenti in collegamento telematico, il sig. ..omissis.. affiancato e difeso dall'Avv. Claudia Balestreri, il sig. ..omissis.. con il papà (successivamente compariva anche la mamma collegatasi in ritardo), ed il sig. ..omissis.. affiancato e difeso dall'Avv. Cristiano Novazio.

Gli incolpati si riportavano all'accordo in ordine alla sanzione disciplinare raggiunto con l'Ufficio della Procura Federale.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata



## **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica al tesserato sig. ..omissis.. l'ammonizione con diffida, al tesserato sig. ..omissis.. l'ammonizione con diffida e al tesserato sig. ..omissis.. l'ammonizione con diffida

Roma, 27 gennaio 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 gennaio 2025